SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 marzo 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Imbriani Sandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03185)*

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Juds Anne Wiebke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03186)*

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pedace Rosa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03187)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Laszlo Krisztian Sallai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A03188)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Klaus Georg Erich Werner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(10A03189)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Vassilios Zimiaris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(10A03190)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Antonio Filippo Arcadipane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione e terapia intensiva. *(10A03191)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriela Tarabová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A03192)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorina Turta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A03193)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Jarmoliń ska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A03194)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mária Bystrická, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(10A03195)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Christian Hafner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A03196)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Salomi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03197)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Narayanan Achary Pradish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03198)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mathew Prince, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03199)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kurian Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03200)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jacob Jestin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03201)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ouboubker Salah Eddine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03202)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sinomol Philip, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03203)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jose Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03204)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chellappan Nair Nisha Lathika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03205)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthenpurackal Chacko Ronimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03206)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Varughese Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03207)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pulliyil Uthuppan Nitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03208)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Baby Geo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03209)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Raj Binu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03210)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Niravathu Vijayan Gokul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03211)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Helma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03212)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sapam Pramodini Devi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03213)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sharapova Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03214)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Stino Chacko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03215)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jinomon Cyriac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03216)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thomas Jomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03217)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pulliyil Cherian Jibu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03218)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Salbu George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03219)*

DECRETO 26 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fouekong Zeugo Madeleine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03220)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Joyson Rony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03221)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Amarandei Nicolae Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03222)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra George Stella Kurian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03223)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marciniszyn Honorata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03224)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Soares Goncalves Suelen Talita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03225)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gonzales Vasquez Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03226)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Filipescu Manuela Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03227)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hashimova Rozie Hasanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03228)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(10A03229)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sacuiu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03230)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlonga Ileana Tomoiaga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03231)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarnauceanu Marinela Simona Siminiceanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03232)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dos Santos Cleide Teresinha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03233)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martes De Leon Feliciana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03234)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Souza Machado Priscila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03235)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Covatariu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03236)*

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Giurgi Madalina Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03240)*

DECRETO 2 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sadoveac Mariana Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03237)*

DECRETO 2 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stancu Alexandra Ghioca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03238)*

DECRETO 2 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Stanica Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03239)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Thytharayil Kurian Sinoy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03241)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Gunasekaran Sathiyaseelan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03242)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Mhamdi Jamel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03243)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Puthuppallimyalil John Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03244)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Vineeth Jacob, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03245)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Saneesh Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03246)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Michael Jeethu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03247)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Hattab Aymen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03248)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vincent Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03249)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zahaf Rim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03250)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Panackachalil Susamma Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03251)*

DECRETO 3 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Ruby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A03252)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlantino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carlantino (Foggia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbraio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carlantino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Palumbo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carlantino (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vito Guerrera.

Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 72/13.1/AREA II del 26 febbraio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carlantino (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Palumbo.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A03540

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica del Cile il giorno 27 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e, in particolare l'art. 15, comma 1, che istituisce il Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile;

Considerato che il 27 febbraio 2010 un violentissimo evento sismico di magnitudo 8,8 gradi della scala Richter ha colpito il territorio della Repubblica del Cile, determinando la morte di circa 800 persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;

Considerato che le scosse di assestamento che continuano anche successivamente all'evento sismico principale hanno contribuito ad aggravare il bilancio delle vittime e della distruzione con consequenziale, gravissimo nocumento al tessuto sociale ed economico della predetta Repubblica;

Considerato che il Presidente della Repubblica del Cile ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare le conseguenze derivanti dell'evento sismico in questione;

Vista la nota del 17 marzo 2010 del Ministero degli affari esteri della Repubblica del Cile con cui è stato richiesto l'intervento della Repubblica italiana per l'assistenza sanitaria della popolazione colpita;

Vista la nota del 17 marzo 2010 dell'Ambasciata italiana a Santiago del Cile;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma verificatosi nel territorio della Repubblica del Cile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03772

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2010.

Ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series», presso l'isola di La Maddalena. (Ordinanza n. 3855).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento della predetta manifestazione velistica;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2010, n. 3846, recante disposizioni per la valorizzazione economica del compendio immobiliare del «Forte Carlo Felice», mediante l'espletamento di procedure selettive;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849;

Considerato che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse, con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attività connesse;

Considerato, altresì, che la manifestazione costituisce una opportunità di rilancio delle attività turistiche e ricettive, nonché di promozione dell'immagine del territorio;

Tenuto conto che sono state avviate le attività preparatorie della manifestazione;

Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la MITA Resort S.r.l. che disciplina l'affidamento in concessione alla predetta società delle aree, degli immobili e delle strutture, anche portuali, relative all'ex arsenale sito in «La Maddalena»;

Tenuto conto che la Regione autonoma della Sardegna è subentrata nella qualità di concedente ai sensi di quanto previsto dalla citata Convenzione del 9 giugno 2009;

Ravvisata l'opportunità di nominare il Ppesidente della Regione autonoma della Sardegna quale Commissario delegato, anche al fine di assicurare l'ottimale valorizzazione e promozione dei territori interessati;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838 le parole: «Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente della Regione autonoma della Sardegna».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A03568

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2009.

Inclusione della sostanza attiva tetraconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/82/CE della Commissione del 13 luglio 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, la sostanza attiva tetraconazolo;

Considerato che gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dal notificante al rispettivo Stato membro relatore che a sua volta ha trasmesso la relazione di valutazione all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

Considerato che la suddetta relazione di valutazione della sostanza attiva tetraconazolo, esaminata dallo Stato membro relatore e dall'EFSA è stata successivamente presentata alla Commissione e riesaminata nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove è stata approvata sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che per la sostanza attiva tetraconazolo su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, è necessario richiedere ulteriori informazioni per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/82/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tetraconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/82/CE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva tetraconazolo è aggiunta, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 giugno 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva so-

pra citata, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2009 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva tetraconazolo, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2011.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2013.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino 30 giugno 2015.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 322

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
295	Tetraconazolo n. CAS 112281-77-3 n. CIPAC 726	*(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3- (1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil- 1,1,2,2-tetrafluoroetil etere*	≥ 950 g/kg (miscela racemica) Impurità: toluene: non più di 13 g/Kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida nelle colture a campo aperto con un livello massimo di 0,100 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Non sono autorizzati gli impieghi in mele e uve. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: - alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto, -alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche. Gli Stati membri in questione devono richiedere: -ulteriori informazioni su una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori, - ulteriori informazioni sulle specifiche ecotossicologiche, -ulteriori informazioni sul destino e il comportamento dei metaboliti potenziali in tutti i comparti pertinenti, - una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per i volatili, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, - ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di volatili, mammiferi e pesci. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

10A03419

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cliner».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, a 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti, di cui l'ultimo a 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2006 e successiva integrazione del 19 febbraio 2008 dall'Impresa ITAL-AGRO S.r.l., con sede legale in Via V. Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (Lodi) , diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CLINER contenente la sostanza attiva abamectina;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui abamectina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2019, in attuazione della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25/novembre 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva abamectina nell'Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio del 27 luglio 2009, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta il 19 gennaio 2010, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019 l'impresa ITAL-AGRO S.r.l., con sede legale in Via V. Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (Lodi) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CLINER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta.

Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/107/CE del 25 novembre 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10 - 50 - 100 - 250 - 500 e L 1- 2 - 5 -10 - 20 .

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

SIPCAM S.p.A. - Via Veneto, 81 Salerano sul Lambro (Lodi);

ALTHALLER Italia Srl - Str. comunale per Campagna 5 - S.Colombano al Lambro (Milano), - importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: PRO.PHY.M Sarl - Z.I. Les Attignours - La Chamnbre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13468.

É approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLINER

Insetticida-acaricida, in emulsione concentrata ad azione translaminare, efficace per ingestione e contatto diretto, per l'impiego sulle colture di agrumi (arancio, mandarino, limone), melo, pero, vite, fragola, cetriolo, melone, pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, ornamentali, floricole, vivai di arbustive ed arboree, latifoglie e conifere (iniezioni al tronco) per alberature stradali e parchi.

Composizione:
- Abamectina pura .... g 0,09(=0,9 g/l)
- Coformulanti q.b. a .... g 100

ITAL-AGRO Srl
Via V. Veneto, 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LO)
Tel 0371 71090
Autorizzazione Ministero della Salute n. . del

Officine di produzione: SIPCAM SpA - Via V.Veneto 81 Salerano sul Lambro (LO) ; ALTHALLER Italia Srl - Str. Comunale per Campagna 5 S.Colombano al Lambro (MI) ; PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)

Taglie: ml 10 – 50 - 100-250-500; litri 1-2-5-10-20

Partita n.

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)..

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.
Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:
I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dall'esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibri risultante tra fluido ed elettrolita. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'Abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla Abamectina.
In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni.
Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il prodotto è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Il prodotto possiede un'azione lenta e nonostante Acari, Psilla e Minatori fogliari rimangano immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si consiglia di non superare il numero di 2 interventi per ciclo colturale e di impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.
Arancio, Mandarino, Limone: contro Minatrice serpentina *(Phyllocnistis citrella)* alla dose di 0,8 l/hl (80 ml/10lt) alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni; alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione. Contro Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae* e *Panonychus citri)* alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione. Si consiglia di aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale.

Pero, Melo: contro Psylla *(Psylla spp.)* alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) a fine caduta petali o, nelle generazioni successive, alla comparsa delle prime neanidi. Contro Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Eriofide del melo *(Aculus schlechtendali)*, Cemiostoma *(Leucoptera malifolilla)*, Litocollete *(Phyllonorycter blancardella)* alla dose di 1.6 l/hl (160 ml/10lt) a fine caduta petali. Si consiglia di aggiungere alla miscela 0,25 % di olio minerale.

Vite: contro Ragnetto rosso dei fruttiferi *(Panonychus ulmi)*, Ragnetto rosso comune *(Tetranychus urticae)*, Ragnetto giallo della vite *(Eotetranychus carpini)* alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70 % delle foglie. Contro Tignoletta *(Lobesia botrana)*, Tignola *(Eupoecilia ambiguella)* alla dose di 1,2-1,6 l/hl (120-160 ml/10lt) da inizio ovideposizione a due settimane dopo.

Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Melone: contro Ragnetto rosso *(Tetranychus spp.)*, Eriofide *(Aculus lycopersici)* alla dose di 1,3 l/hl (130 ml/10lt) alla comparsa dei primi stadi mobili. Contro Larve di tripide *(Frankliniella)* alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) alla comparsa delle prime larve. Contro Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)* alla dose di 1,3 l/hl (130 ml/10lt) alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Fragola: contro Ragnetto rosso *(Tetranychus spp.)* 0,85 l/hl (85 ml/10lt) alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni oppure alla dose di 2,1 l/hl (210 ml/10lt) alla comparsa dei primi stadi mobili, in una sola applicazione. Contro Larve di tripide *(Frankliniella)* alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) alla comparsa delle prime larve.

Lattuga: contro Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)* alla dose di 1,3 l/hl (130 ml/10lt) alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, trattando ogni 7-10 giorni, dal momento del trapianto fino a 21 giorni dal trapianto.

Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso, Vivai di arbustive e d'arboree: contro Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)* alla dose di 1 l/hl (100 ml/10lt) alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni. Contro Larve di tripide

(Frankliniella) alla dose di 1,6 l/hl (160 ml/10lt) alla comparsa delle prime larve. Contro Ragnetto rosso comune *(Tetranychus spp.)* alla dose di 0,5-1 l/hl (50-100 ml/10lt) alla comparsa dei primi stadi mobili

Latifoglie, Conifere di alberature stradali e parchi, per via endoterapica: applicare il prodotto tal quale alla dose di 40 ml per 20-30 cm di circonferenza della pianta, mediante iniezioni al tronco ed utilizzando attrezzature idonee contro: **Minatrici fogliari** *(Cameraria ohridella)* iniettando il prodotto subito dopo la fioritura; **Processionaria del pino** *(Thaumetopoea pityocampa)* iniettando il prodotto in presenza delle prime larve neonate; **Afidi** *(Aphis spp.)* **Acari tetranichidi ed eriofidi**.

Il trattamento va effettuato da parte di personale specializzato per le iniezioni al tronco. Durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere spandimenti accidentali.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (Leucanthemum spp.).

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per la fauna selvatica.
Il prodotto è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta o a depositi recenti di prodotto post trattamento. Divieto di impiego sulle colture durante il periodo della fioritura.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
- **3 giorni per melone, cetriolo, peperone;**
- **7 giorni per pomodoro, melanzana, fragola;**
- **10 giorni per agrumi;**
- **14 giorni per pero, lattuga;**
- **28 giorni per melo e vite.**

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 FEB. 2010

Etichetta in formato ridotto

CLINER

Insetticida-acaricida, in emulsione concentrata

Composizione:
- Abamectina pura . . . . g 0,09(=0,9 g/l)
- Coformulanti q.b. a . . . . g 100

ITAL-AGRO Srl
Via V. Veneto, 81 – SALERANO SUL LAMBRO (LO)
Tel 0371 71090

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione: SIPCAM SpA – Via V.Veneto 81 Salerano sul Lambro (LO) ; ALTHALLER Italia Srl – Str. Comunale per Campagna 5 S.Colombano al Lambro (MI) ; PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – La Chambre (Francia)

Taglie: ml 10 – 50 - 100

Partita n.

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)..

Avvertenza: Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

10A03420

DECRETO 8 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Muntianu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Muntianu Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Dimitrie Cantemir» di Bacau nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia all'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Dimitrie Cantemir» di Bacau nell'anno 1999 dalla sig.ra Muntianu Mihaela, nata a Damienesti (Romania) il giorno 14 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Muntianu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A03423

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Laura Maddalena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Laura Maddalena;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto laureata ed abilitata in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro di origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 2006/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post secondario: laurea in «Lingue e letterature straniere - tedesco» conseguita presso l'Università degli studi di Palermo in data 3 marzo 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Professional Graduate Certificate in Educacion» secondary Modern Foreign Languages (German and Italian), rilasciato il 12 luglio 2007 dalla The University of Lancaster;

«Qualified Teacher Status» n. 0668918 rilasciato dal The General Teaching Council for England il 1° agosto 2007;

certificato di «Induction» n. 0668918 rilasciato dal General Teaching Council for England in data 30 aprile 2009,

posseduto dalla prof.ssa Laura Maddalena, di cittadinanza italiana, nata a Enna il 6 agosto 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola secondaria, nelle classi di abilitazione o di concorso:

45/A - Seconda Lingua straniera - Tedesco;

46/A - Lingue e civiltà straniere - Tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03424

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anita Paghera, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Anita Paghera;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Vista l'omologazione del titolo di laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Quimica» rilasciata dal Ministerio de Educación - Madrid in data 24 settembre 2009;

Visto il master di I livello in scienza e tecnologia dei materiali conseguito il 29 settembre 2004 presso l'Università degli studi di Pavia;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata congiuntamente all'ulteriore attività formativa, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Chimica» conseguita il 16 luglio 2001 presso l'Università degli studi di Padova;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso De Aptitud Pedagógica - Didàctica especifica de la Física y la Química» rilasciato in data 8 settembre 2008 dall'Universidat De Valéncia (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa. Anita Paghera, cittadina italiana nata a Verona il 17 marzo 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

12/A - Chimca agraria;

13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03426

DECRETO 1° marzo 2010.

Riconoscimento, al prof. Pieralberto Valli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Pieralberto Valli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 8098 del 24 luglio 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo, di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 10240 del 25 gennaio 2010 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessato;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Traduzione e Interpretazione» - conseguita il 13 luglio 2005 presso «Alma Mater Studiorum - Università di Bologna» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) - Especialidad de Inglés» conseguito il 23 marzo 2009 presso l'Università di Siviglia - Istituto di Scienze dell'Educazione - Siviglia (Spagna),

posseduto dal prof. Pieralberto Valli, cittadino italiano nato a Cesena (Forlì-Cesena) l'11 febbraio 1980, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie, per le classi di abilitazione o di concorso:

45/A - Lingua inglese;

46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A03425

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2010.

Nomina di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione della Confesercenti di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/1995 del 1° febbraio 1995, di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione e quelli successivi di sostituzione di alcuni componenti;

Vista la nota prot. n. 83/2010 dell'11 febbraio 2010, con la quale il direttore della Confcommercio di Reggio Calabria rinuncia al proprio rappresentante designato in seno alla suddetta Commissione;

Considerato che, sulla base dei dati acquisiti per il rinnovo del Comitato provinciale I.N.P.S. per quanto concerne le OO.SS. dei datori di lavoro, la Confesercenti risulta essere maggiormente rappresentativa dopo la Confcommercio;

Vista la nota prot. n. 6871 del 16 febbraio 2010 con la quale questa Direzione ha richiesto alla Confesercenti la designazione di due nominativi da nominare in seno alla predetta Commissione. uno quale componente effettivo e l'altro quale componente supplente;

Vista la nota prot. 05/C del 17 febbraio 2010, con la quale il Direttore della Confesercenti designa i rappresentanti della stessa, in seno alla citata Commissione;

Ritenuto, di dover procedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Antonino Marcianò e il sig. Rosario Antipasqua, entrambi domiciliati per la carica c/o Confesercenti provinciale di Reggio Calabria, via Vico Vitetta 28/b, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione. in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione della Confesercenti di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 4 marzo 2010

Il direttore provinciale: VERDUCI

10A03546

DECRETO 5 marzo 2010.

Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza gennaio 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266, lett. *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2009, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, nonché indennità di trasferta, con decorrenza gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009;

Esaminato il rinnovo contrattuale del 15 ottobre 2009 stipulato tra Federmeccanica, Assistal e FIM–CISL , FIOM-CGIL e UILM-UIL, con decorrenza 1° gennaio 2010;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, nonché l'indennità di trasferta, a valere dal mese di gennaio 2010;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza gennaio 2010.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Art. 3.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 15 OTTOBRE 2009)

NAZIONALE	OPERAI					GENNAIO 2010
	1°	2°	3°	4°	5°	5° S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	13.859,76	15.206,76	16.745,28	17.441,88	18.630,72	19.890,84
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						
Elemento perequativo	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
TOTALE "A"	**14.909,36**	**16.367,96**	**18.031,04**	**18.788,84**	**20.081,72**	**21.442,28**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.4)	47,00	51,68	57,01	59,44	63,59	67,95
Tredicesima mensilita'	1.220,78	1.342,33	1.480,92	1.544,07	1.651,81	1.765,19
TOTALE "B"	**1.267,78**	**1.394,01**	**1.537,93**	**1.603,51**	**1.715,40**	**1.833,14**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	5.189,63	5.698,04	6.277,73	6.541,87	6.992,52	7.466,76
Inail (6,1%)	986,81	1.083,48	1.193,71	1.243,93	1.329,62	1.419,80
TOTALE "C"	**6.176,43**	**6.781,52**	**7.471,43**	**7.785,80**	**8.322,14**	**8.886,56**
Trattamento fine rapporto	1.179,05	1.296,44	1.430,29	1.491,29	1.595,34	1.704,85
Rivalutazione T.F.R.(2,224907%)	157,40	173,07	190,94	199,08	212,97	227,59
Fondo COMETA (adesione al 40%)	72,72	79,72	87,72	91,34	97,52	104,08
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	7,27	7,97	8,77	9,13	9,75	10,41
COSTO MEDIO ANNUO	**23.770,00**	**26.100,69**	**28.758,13**	**29.968,99**	**32.034,85**	**34.208,90**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,71**	**16,15**	**17,80**	**18,55**	**19,82**	**21,17**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,55	0,60	0,67	0,69	0,74	0,79
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22
TOTALE INCIDENZE	**0,70**	**0,77**	**0,85**	**0,88**	**0,94**	**1,01**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**15,41**	**16,92**	**18,65**	**19,43**	**20,76**	**22,18**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (b)	**15,58**	**17,11**	**18,85**	**19,65**	**20,99**	**22,42**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(a)	**15,11**	**16,61**	**18,31**	**19,09**	**20,41**	**21,81**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(a)	**14,97**	**16,46**	**18,17**	**18,95**	**20,27**	**21,67**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(b)	**15,21**	**16,71**	**18,44**	**19,21**	**20,55**	**21,96**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(b)	**15,03**	**16,53**	**18,26**	**19,05**	**20,37**	**21,78**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	472
Ore annue mediamente lavorate	**1616**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:
1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(a)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(b) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 15 OTTOBRE 2009)

NAZIONALE — IMPIEGATI — GENNAIO 2010

	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	15.206,76	16.745,28	17.441,88	18.630,72	19.890,84	21.346,68	23.166,96	23.166,96
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
Elemento perequativo	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
TOTALE "A"	**16.367,96**	**18.031,04**	**18.788,84**	**20.081,72**	**21.442,28**	**23.041,40**	**25.738,16**	**26.393,48**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.4)	51,68	57,01	59,44	63,59	67,95	73,08	81,74	83,84
Tredicesima mensilita'	1.342,330	1.480,920	1.544,070	1.651,810	1.765,190	1.898,450	2.123,180	2.177,790
TOTALE "B"	**1.394,006**	**1.537,931**	**1.603,512**	**1.715,400**	**1.833,145**	**1.971,535**	**2.204,916**	**2.261,629**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	5.303,72	5.843,29	6.089,16	6.508,62	6.950,04	7.468,86	8.343,80	8.556,42
Inail (6,1%)	1.083,48	1.193,71	1.243,93	1.329,62	1.419,80	1.525,79	1.704,53	1.747,96
TOTALE "C"	**6.387,20**	**7.037,00**	**7.333,09**	**7.838,24**	**8.369,84**	**8.994,65**	**10.048,33**	**10.304,38**
Trattamento fine rapporto	1.296,44	1.430,29	1.491,29	1.595,34	1.704,85	1.833,55	2.050,60	2.103,34
Rivalutazione T.F.R.(2,224907%)	173,07	190,94	199,08	212,97	227,59	244,77	273,74	280,78
Fondo COMETA (adesione al 40%)	79,72	87,72	91,34	97,52	104,08	111,65	124,82	128,23
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	7,97	8,77	9,13	9,75	10,41	11,16	12,48	12,82
COSTO MEDIO ANNUO	**25.706,37**	**28.323,70**	**29.516,28**	**31.550,95**	**33.692,19**	**36.208,72**	**40.453,05**	**41.484,66**
COSTO MEDIO ORARIO	**15,91**	**17,53**	**18,27**	**19,52**	**20,85**	**22,41**	**25,03**	**25,67**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,59	0,65	0,68	0,73	0,78	0,84	0,94	0,96
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	0,26	0,26
TOTALE INCIDENZE	**0,75**	**0,83**	**0,87**	**0,93**	**0,99**	**1,07**	**1,20**	**1,22**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**16,66**	**18,36**	**19,14**	**20,45**	**21,84**	**23,48**	**26,23**	**26,89**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (b)	**16,84**	**18,56**	**19,34**	**20,67**	**22,07**	**23,72**	**26,51**	**27,19**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(a)	**16,37**	**18,05**	**18,82**	**20,12**	**21,50**	**23,12**	**25,83**	**26,50**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(a)	**16,22**	**17,90**	**18,67**	**19,97**	**21,35**	**22,96**	**25,68**	**26,35**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord)(b)	**16,48**	**18,18**	**18,96**	**20,26**	**21,65**	**23,29**	**26,02**	**26,69**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole)(b)	**16,29**	**17,99**	**18,77**	**20,07**	**21,46**	**23,10**	**25,83**	**26,51**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	472
Ore annue mediamente lavorate	**1616**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(a)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(b) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

10A03523

DECRETO 5 marzo 2010.

Determinazione del costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di gennaio 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)*, del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005, concernente la determinazione del costo orario del lavoro degli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di gennaio 2005;

Esaminato il verbale di accordo in data 19 gennaio 2010 relativo al rinnovo della parte economica del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della Difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant'altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroportuali militari ed enti militari, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di gennaio 2010;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per gli operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, prestazioni per operazioni di carico e scarico, riferito al mese di gennaio 2010, è determinato, a livello nazionale, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

II suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE COSTO ORARIO OPERAI ADDETTI CARICO E SCARICO PRESSO AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (VERBALE DI ACCORDO 19.1.2010)

NAZIONALE **GENNAIO 2010**

	5° liv.	4° liv.
Elementi costi annui (*)		
A-Retribuzione conglobata	6.797,34	7.103,40
Festivita' retribuite (n.2)	51,50	53,81
Tredicesima mensilita'	566,45	591,95
Quattordicesima mensilita'	561,28	586,79
Inps (31,28%)	2.495,07	2.607,48
Inail (6,464%)	515,61	538,84
Trattamento fine rapporto	590,86	617,48
Rivalutazione T.F.R. (anzianità media 3 anni)	39,44	41,22
Fondo di previdenza complementare (adesione al 50%)	43,87	45,85
Oneri D.Lgs. 81/08 e vestiario	650,00	650,00
TOTALE COSTO ANNUO	**12.311,42**	**12.836,82**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**566,45**	**591,95**
RETRIBUZIONE ORARIA	**6,55**	**6,84**
COSTO ORARIO	**15,87**	**16,54**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	**0,35**	**0,37**
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	**0,10**	**0,10**
TOTALE INCIDENZE	**0,45**	**0,47**
TOTALE COSTO ORARIO	**16,32**	**17,01**

(*) Operaio part-time 20h a tempo indeterminato

10A03524

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», in Pignola, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», con sede legale in via Mulino del Capo, Zona PIP lotto E2 - 85010 Pignola (Potenza), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 30017 del 16 agosto 2005;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 20 luglio 2009 presso il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» - Pignola (Potenza);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», con sede legale in via Mulino del Capo, Zona PIP lotto E2 - 85010 Pignola (Potenza), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/1995);

informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 20 luglio 2009.

2. Il Centro «Bioagritest S.r.l. - Centro interregionale di diagnosi vegetale», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

10A03526

DECRETO 26 febbraio 2010.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie da fibra, su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste del responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal relativo registro, delle varietà di seguito elencate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie o rinnovate con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	DM Iscrizione al Registro o rinnovo al Registro	Responsabile conservazione in purezza
3978	Trifoglio bianco	Nanouk	DM di Rinnovo al Registro del 22/03/2007 (N. 1131)	DLF-TRIFOLIUM DANSK PLANTEFORAEDLING
7723	Fienarola dei prati	Blue Knight	DM di Iscrizione al Registro del 20/03/2003	DLF-TRIFOLIUM DANSK PLANTEFORAEDLING

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A03525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 marzo 2010.

Adozione del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. (Deliberazione n. 17221).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 2391-*bis* del codice civile, che demanda alla potestà regolamentare della Consob la definizione di principi generali in tema di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio direttamente o tramite società controllate;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009 e n. 17002 del 17 agosto 2009;

Vista la delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 16530 del 25 giugno 2008 e n. 16850 del 1° aprile 2009;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 37 del regolamento concernente la disciplina dei mercati e di abrogare talune disposizioni del regolamento concernente la disciplina degli emittenti in considerazione delle nuove disposizioni in materia di operazioni con parti correlate;

Ritenuta la necessità di prevedere un regime transitorio al fine di riconoscere ai soggetti interessati un congruo lasso di tempo per provvedere agli adempimenti conseguenti alla nuova disciplina;

Viste e considerate le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. È adottato l'unito regolamento in materia di operazioni con parti correlate. Il regolamento consta di 14 articoli e di 4 allegati.

II. Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e da ultimo modificato con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, l'art. 37 è modificato come segue:

1) nel comma 1, dopo le parole «di un'altra società» sono aggiunte le parole «o ente» e le parole «tali società» sono sostituite dalle parole «le società controllate»;

2) nel comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 1-*bis*. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: *i)* almeno

un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; *ii)* tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 1-*bis*.»;

3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti”:

gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’art. 4 o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;

qualora la società dichiari, ai sensi dell’art. 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’art. 148, comma 3, del Testo unico, sono amministratori indipendenti e consiglieri indipendenti gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

1-*ter*. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, lettera *d)*, entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.».

III. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e da ultimo modificato con delibera n. 17002 del 17 agosto 2009, sono apportate, a far data dal 1° ottobre 2010, le seguenti modifiche:

1) gli articoli 71-*bis* e 91-*bis* sono abrogati;

2) nell’art. 81, è abrogato il comma 1.

IV. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dalla presente delibera e dall’annesso regolamento, è stabilita la seguente disciplina.

IV.1 *Disposizioni del regolamento in materia di operazioni di parti correlate.*

Le società adottano le procedure previste nell’art. 4 entro il 1° ottobre 2010.

Le disposizioni dell’art. 5 si applicano a partire dal 1° ottobre 2010 ad eccezione di quelle del comma 2, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le società applicano le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 entro il 1° gennaio 2011.

Si applica la disciplina transitoria contenuta nel punto IV della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.

IV.2 *Art. 37 del regolamento concernente la disciplina dei mercati.*

Le società con azioni quotate che siano sottoposte all’attività di direzione e coordinamento alla data di entrata in vigore della presente delibera o che assumano tale condizione entro il 1° ottobre 2010 si adeguano alle disposizioni dell’art. 37, comma 1, lettera *d)*, nel testo modificato dalla presente delibera, entro trenta giorni a decorrere dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

Per le società che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010, l’art. 37, comma 1, lettera *d)*, nel testo modificato dalla presente delibera, si applica a decorrere dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.

V. La presente delibera e l’annesso Regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 marzo 2010

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

Articolo 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, "le società") si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dall'Allegato 1;

b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 13;

d) “operazioni ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;

e) “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

f) “società di minori dimensioni”: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;

g) “società di recente quotazione”: le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;

h) “amministratori indipendenti”, “consiglieri di gestione indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiari, ai sensi dell’articolo 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice;

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) "Testo unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) "regolamento emittenti": il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4
Adozione di procedure

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini

dell’articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell’articolo 2497-*septies* del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’articolo 154-*bis* del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell’articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’articolo 2391-*bis* del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

Articolo 5
Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel

corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti, del collegio sindacale e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta.

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento

emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;

c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 6

Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura

della correlazione;
b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;
d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Articolo 7
Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società .

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

Articolo 8

Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), e) ed f), le procedure prevedono almeno:

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera b) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati;

d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e c) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l’avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall’assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3.

Articolo 9
Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell’Allegato 2.

Articolo 10
Disciplina per determinate tipologie di società

1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la disciplina delle operazioni di minore rilevanza prevista nell’articolo 7, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all'articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell'articolo 7 nonché, in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell’Allegato 2, una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo Allegato. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni.

Articolo 11

Operazioni di competenza assembleare

1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.

2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2. Non si applicano l'articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e).

Articolo 12

Delibere-quadro

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2.

Articolo 13

Casi e facoltà di esclusione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo

complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

2. Le procedure possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni del presente regolamento.

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;
ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico:

i) le società comunicano alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell'Allegato 2.

6. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 nonché dall'Allegato 2, a condizione che:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Articolo 14

Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta

attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
(d) l'interscambio di personale dirigente;
(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
Essi possono includere:
(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1. Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.2. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO 2

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLE SOCIETÀ CHE ADOTTANO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO

1. Procedure per le operazioni di minore rilevanza

1.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di minore rilevanza, le procedure prevedono almeno:

a) che prima dell'approvazione dell'operazione un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni;

g) l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g).

1.2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel paragrafo 1.1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione,

individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

1.3. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere preventivo non vincolante previsto dal paragrafo 1.1, lettera a), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, fermo quanto indicato nel paragrafo 1.2, spetta ai consiglieri di gestione chiamati a rendere il parere e le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), sono fornite al consiglio di gestione.

2. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

2.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure prevedono almeno, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1.1, lettere da b) ad f):

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b);

d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

2.2. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, le procedure prevedono almeno:

a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o il consigliere di gestione indipendente sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti;

c) che le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), siano fornite al consiglio di gestione;

d) per l'ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, alternativamente:

i) il ricorso, ferma l'efficacia dell'operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio; si applicano in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo 2.1, lettera d);
ii) che sull'operazione esprima un preventivo e motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.

3. Procedure per le operazioni strategiche

3.1. Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-*terdecies*, lettera f-*bis*), del codice civile, le procedure prevedono almeno:

a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull'operazione previo motivato parere favorevole, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell'operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati;

f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.

ALLEGATO 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile,

analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività*:* è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi

1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

10A03527

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2010.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS. (Deliberazione n. 42/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 febbraio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nel testo coordinato con la legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 2006;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 133/08/CONS recante l'avvio del procedimento inerente ai «Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2008;

Vista la delibera n. 351/08/CONS recante «Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge n. 248/06 dalla società Telecom Italia S.p.A.» del 25 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008, che ha sospeso il procedimento avviato con la delibera n. 133/08/CONS;

Vista la delibera n. 542/08/CONS recante «Procedimento di valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge 248/06 da Telecom Italia, di cui alla delibera n. 351/08/CONS: proroga dei termini di sospensione del procedimento avviato con delibera n. 626/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2008 che ha prorogato il termine di sospensione stabilito nella delibera n. 351/08/CONS;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008, a partire dalla cui adozione i termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS hanno ripreso il loro corso;

Vista la delibera n. 261/09/CONS recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2009;

Vista la delibera n. 428/09/CONS recante disposizioni organizzative riguardanti il procedimento avviato con delibera n. 133/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009;

Vista la delibera n. 706/09/CONS recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 133/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 13;

Rilevata la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito dalla delibera n. 133/08/CONS, e prorogato con delibere n. 261/09/CONS e n. 706/09/CONS, al fine di esaminare in maniera esaustiva le problematiche che emergeranno nel corso delle consultazioni pubbliche nazionale e comunitaria che si svolgeranno a breve;

Rilevato che, in relazione alle suesposte esigenze istruttorie, appare congruo determinare una proroga di sessanta giorni del termine fissato dalla delibera n. 133/08/CONS - successivamente prorogato con delibere n. 261/09/CONS e n. 706/09/CONS - fatte salve in ogni caso le sospensioni di cui all'art. 1, comma 4, di tale delibera;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 133/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2008, fissato in centottanta giorni — e successivamente prorogato di centoventi giorni con delibera n. 261/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2009 e di ulteriori novanta giorni con delibera n. 706/09/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 — è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa nei casi indicati all'art. 1, comma 4, della delibera n. 133/08/CONS.

3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 133/08/CONS.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2010

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

10A03522

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO 10 marzo 2010.

Legge 9 aprile 2009, articoli 8-*quinquies* e 6. (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge n. 5/2009, «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti, in particolare:

l'art. 8-*quinquies*, comma 6, che prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2010, di un Commissario straordinario, il quale, avvalendosi degli uffici competenti dell'AGEA, assegni le quote di cui all'art. 8-*bis*, comma 2, e definisca le modalità di applicazione degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* della medesima legge circa la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte;

l'art. 8-*quater*, comma 3, che stabilisce che sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/014/02, e successivi aggiornamenti maggiorato di: (a) 60 punti base per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni; ovvero (b) di 140 punti base per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni; ovvero (c) di 220 punti base per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni;

l'art. 8-*quinquies*, comma 6, che prevede che entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Commissario sulla richiesta di rateizzazione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione;

l'art. 8-*quinquies*, comma 3, che dispone che: «In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'art. 8-*quater* da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009 di nomina del Commissario straordinario;

Considerato l'acceso contenzioso in materia di quote latte che vede l'Amministrazione continuamente impegnata a difendere la legittimità del proprio operato innanzi all'Autorità giudiziaria, si è ritenuto opportuno, con nota n. CSLU/78 del 30 ottobre 2009, chiedere, all'Avvocatura generale dello Stato, un parere circa l'individuazione del termine finale, nel caso del calcolo della quota interessi da consolidare con la sorte capitale del debito, e del termine iniziale, nel caso degli interessi di rateizzazione, da prendere in considerazione al fine del corretto computo degli interessi da applicare;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 15 febbraio 2010, secondo il quale gli interessi da consolidare con la sorte capitale del debito e da assoggettare a rateizzazione sono quelli specificati nella intimazione e che gli interessi di rateizzazione decorrono dalla data di effettiva decorrenza del piano di rateizzazione;

In armonia con la decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 che, a proposito delle misure da adottare perché i produttori di latte saldassero il loro debito, ha previsto che i pagamenti venissero effettuati mediante «rate annuali di uguale importo»;

Decreta:

1. La restituzione del debito iscritto nel Registro nazionale dei debiti è fissata in rate costanti con carico di rimborso in rate annuali posticipate, comprensive di capitale ed interessi che sono tempestivamente assolte alle scadenze dell'ultimo giorno di ogni annualità di durata della rateizzazione, in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile.

2. Per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge.

3. Per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge.

4. Il tasso di interesse applicato, per ciascun anno solare, è quello pubblicato dalla Commissione europea per il mese di gennaio di ogni anno, maggiorato dei punti base stabiliti dalla legge.

5. Per le rateizzazioni la cui data di scadenza della rata è il 30 giugno, viene utilizzato il tasso di interesse per il mese di gennaio dell'anno in cui decorre ciascun semestre.

6. I versamenti sono eseguiti secondo le modalità comunicate dall'Agea contestualmente all'importo di ciascuna rata.

7. Il numero di rate è indicato dal richiedente. Se è indicato un numero di rate superiore al numero massimo consentito dalla legge, nel provvedimento di accoglimento il numero è ridotto a quello massimo.

8. Gli interessi da consolidare con la sorte capitale sono quelli maturati fino alla data indicata nell'intimazione o fino alla data della richiesta, nel caso di debiti non inclusi nella intimazione ma che il debitore richieda di rateizzare.

9. Gli interessi di rateizzazione previsti dalla legge decorrono dalla data di presentazione della richiesta di rateizzazione da parte del produttore e sono liquidati con la medesima periodicità della rata.

10. Il tasso d'interesse di riferimento previsto dalla legge è quello pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/reference rates.html

11. Il richiedente ha facoltà di eseguire decurtazioni della rateizzazione, con conseguente riduzione della rata, a condizione che ne faccia richiesta scritta al Commissario straordinario, comunicando l'importo in linea della quota di debito che intende pagare anticipatamente, almeno due mesi prima della scadenza annuale, in occasione della quale intende effettuare la riduzione richiesta.

12. Sulla richiesta di rateizzazione il Commissario provvede con una comunicazione di accoglimento, corredata dal piano di ammortamento individuale e dal modello di rinuncia all'eventuale contenzioso in essere sugli importi oggetto di rateizzazione.

13. Il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione mediante la sottoscrizione dell'atto negoziale allegato al provvedimento di accoglimento. Contestualmente all'accettazione della rateizzazione, il produttore sottoscrive, altresì, la rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi amministrativi e ordinari relativamente ai debiti oggetto di rateizzazione. Le firme devono essere autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale.

14. L'accettazione della rateizzazione e la rinuncia al contenzioso devono essere inviate con raccomandata all'Agea, via Palestro 32, 00185 Roma, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento del Commissario straordinario.

15. Latto di rinuncia al contenzioso deve essere altresì depositato presso l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale l'azione è pendente. Copia della ricevuta dell'avvenuto deposito deve essere inviata all'Agea entro sei mesi dall'accettazione della rateizzazione.

16. Il termine di cui al punto 14 è sospeso in caso di segnalazione di mancato o non corretto recepimento da parte dell'Amministrazione della documentazione presentata all'atto della richiesta di rateizzazione o della volontà di modificare il numero di rate. Il termine ricomincia a decorrere dalla successiva comunicazione del Commissario.

17. In caso di accertato mancato pagamento di una rata, si provvede ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, comma 9, alla revoca della rateizzazione e delle quote latte eventualmente assegnate e si attivano le procedure di esecuzione coattiva per il recupero del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora.

18. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio entro i termini di legge.

Roma, 10 marzo 2010

Il commissario: GULINELLI

10A03519

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Comunicato relativo all'approvazione del bando per l'attribuzione di contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore delle famiglie

Con decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia del 23 dicembre 2009 è stato approvato il bando per l'attribuzione di contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore delle famiglie, previsto dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia del 14 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2010, registro n. 2, foglio n. 257.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - via della Mercede, 9 - 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella busta chiusa contenente la documentazione utile alla partecipazione, indicata all'art. 6 del suindicato bando, dovrà essere apposta la seguente dicitura «Contributi finanziari per progetti a favore delle famiglie - anno 2010».

Tutta la documentazione relativa al surrichiamato bando è disponibile nel sito: http://www.politichefamiglia.it

10A03547

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-070) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.